



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Quarta sezione CIVILE

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **10425/2020** promosso da:

..... (C.F.) con il patrocinio dell'avv. CONSOLI DANIELA, elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI N. 4/A FIRENZE presso il difensore avv. CONSOLI DANIELA

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO- QUESTURA DI FIRENZE rappresentato dal Questore pro tempore, giusta delega dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

RESISTENTE

Il Giudice, Ada Raffaella Mazzearelli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

FATTO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. chiedeva ordinarsi alla Questura di Firenze di ricevere la sua domanda reiterata di protezione internazionale, previo accertamento della sussistenza del proprio diritto alla presentazione della predetta istanza

Il ricorrente, cittadino maliano, in punto di fumus deduceva:

PDF Eraser Free

- di aver presentato domanda di protezione internazionale nel maggio 2015, appena giunto in Italia, rigettata dalla Commissione Territoriale di Firenze con provvedimento del 10.1.2016;

-di aver inviato tramite legale via pec il 21.9.2020 richiesta alla Questura di Firenze di consentirgli il deposito di domanda reiterata di protezione internazionale ai sensi dell'art. 29 comma primo lett. b) del d.lgs 25/2008, motivata dalle mutate condizioni afferenti in particolare la situazione attuale del paese di origine;

-di essersi presentato personalmente l'1.10.2020 in Questura per il deposito dell'istanza che tuttavia veniva rifiutato per omessa presentazione di una dichiarazione di ospitalità, documentazione richiesta per prassi dall'amministrazione;

-che la suddetta prassi amministrativa era illegittima in quanto in contrasto con l'art. 6 del d.lvo 25/08 in virtù del quale l'ufficio di Questura competente a ricevere la domanda del richiedente è quello del luogo in cui questi ha la dimora, da intendersi, in conformità all'interpretazione datane dalla giurisprudenza di merito, quale situazione di fatto per la quale l'interessato si trova fisicamente in un determinato luogo , non potendosi esigere la disponibilità di un alloggio adeguato da parte di un cittadino straniero che versi in situazione di irregolarità.

In ordine al *periculum in mora* il ricorrente allegava la grave lesione al proprio diritto di ottenere protezione internazionale, alla luce dell'attuale situazione di instabilità del Mali, paese di provenienza, determinata dall'illegittimo rifiuto dell'amministrazione di ricevere la propria domanda reiterata di asilo, in assenza di una dichiarazione di ospitalità.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 5.11.2020, veniva emessa ordinanza interlocutoria, del seguente tenore:

“ rilevato che

-l'art. 6 del D.lgs 25/2008 pur non richiedendo una formale dichiarazione di ospitalità, prevede l'indicazione della dimora del richiedente protezione internazionale ai fini della determinazione della Questura competente a ricevere la domanda;

PDF Eraser Free

ritenuto che siffatto elemento sia determinate anche ai fini della competenza territoriale dell'autorità giudiziaria a decidere sulla domanda cautelare proposta dal ricorrente e che sia onere di quest'ultimo, indicare dove abbia la propria dimora;

rilevato che nel ricorso non è contenuta alcuna indicazione precisa sul punto, dal momento che la difesa, si è limitata in una nota posta alla pag. 2 del ricorso a dichiara testualmente che "Il sig. Sako non è accolto in alcun centro, né è in grado di ottenere tale dichiarazione essendo sprovvisto di alloggio, ma è provvisoriamente ospite da alcuni amici che si alternano nell'ospitarlo presso i loro alloggi siti nel Comune di Firenze."

considerato altresì che dalle pec inviate dal difensore del ricorrente alla Questura di Firenze (all.ti 1-2) emerge la pendenza del ricorso per Cassazione relativamente ad una prima domanda di protezione internazionale e che tale circostanza risulta rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 comma 1 lett. b) e 2 b-bis d.lgs 25/2008;" con assegnazione a parte ricorrente di un termine per documentare lo stato del procedimento pendente in Corte di Cassazione, relativo alla prima domanda di protezione internazionale dal medesimo presentata, e per indicare l'esatta dimora.

Il difensore di parte ricorrente depositava foto della tessera di quest'ultimo della Caritas di via Barracca –Firenze, e atto di rinuncia al ricorso in Cassazione ivi depositato il 9.11.2020.

Con memoria depositata il 24.11.2020 si costituiva parte resistente la quale assumeva che agli atti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Firenze non risultava né la ricezione delle pec inviate dal legale del ricorrente, né tantomeno la presentazione personale di quest'ultimo per formalizzare istanza reiterata di protezione internazionale, perché in tal caso sarebbe stato munito di specifico invito. L'amministrazione ribadiva che la pendenza del ricorso in Cassazione era di ostacolo alla reiterazione di domanda di protezione internazionale concludeva per il rigetto della domanda cautelare di controparte.

DIRITTO

La domanda cautelare di parte ricorrente è meritevole di accoglimento.

In punto di diritto giova premettere che ai sensi dell'art. 6 comma 1 d.lvo 25/2008 "la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente dal richiedente presso

PDF Eraser Free

l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.”

Questo giudice, ritiene che il concetto di “*dimora*” di cui alla predetta disposizione normativa, consista non nella disponibilità di un alloggio, come preteso dalla Questura, bensì nella semplice situazione di fatto di trovarsi fisicamente nel territorio di un Comune (sul punto cfr. anche Tribunale di Milano ordinanza del 25 luglio 2018, per cui: “ *ai fini dell'individuazione della Questura competente in relazione al luogo di dimora dell'interessato, è evidente che non può che farsi riferimento alla situazione di fatto di trovarsi l'interessato fisicamente in un determinato luogo, non potendosi ragionevolmente esigere da un cittadino straniero, in una situazione di irregolarità sul territorio nazionale, la disponibilità di un alloggio adeguato*”).

Nel caso di specie, su sollecitazione del tribunale, il ricorrente ha provato *per tabulas* mediante produzione in giudizio della tessera della Caritas di Firenze, di essere ivi dimorante, sia pur in via precaria e caritatevole. Non può, quindi, trovare accoglimento l'interpretazione di dimora, proposta da parte resistente, la quale presuppone la disponibilità, da parte del richiedente, di una sistemazione abitativa, quantomeno in termini di ospitalità., in quanto essa non rinviene conferma nella lettera della norma citata, e, nell'ambito di un'interpretazione di carattere sistematico, si pone in evidente contrasto con la finalità di massima tutela dei richiedenti asilo che permea l'impianto normativo nazionale e comunitario in materia di protezione internazionale.

Per quanto concerne poi, la pendenza del ricorso per Cassazione avverso il decreto dell'AGO che ha rigettato la prima domanda di protezione internazionale, è vero che la nozione di domanda reiterata è contenuta nell'art. 2 della direttiva procedura 2013/32 UE del 26.1.2013 trasposta nell'art. 2 b bis del d.lvo 25/2008, introdotto dall'art. 9 comma 1 del D.L. 113/2018 , stabilisce che è “*«domanda reiterata»: un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'art. 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2*”. L'art. 2 lett.e della medesima direttiva procedure definisce poi come “*<< decisione definitiva>> : una decisione che stabilisce se un cittadino di un paese terzo o ad un apolide è concesso lo status di rifugiato*

PDF Eraser Free

o di protezione sussidiaria a norma della direttiva 2011/95/UE e che non è più impugnabile... indipendentemente dal fatto che l'impugnazione produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito?".

Il ricorrente, tuttavia, ha documentato di aver depositato rinuncia al ricorso per cassazione in data 9.11.2020, conformandosi, quindi, sia pur nel corso del presente giudizio, al dettato delle disposizioni citate.

Sussiste altresì il periculum in mora in quanto, la mancata accettazione del deposito dell'istanza, impedisce al richiedente di far valere il proprio diritto d' asilo, avente carattere fondamentale e tutela costituzionale nell'art. 10 comma 3.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, accertato il diritto del ricorrente a presentare domanda reiterata di protezione internazionale, deve ordinarsi alla Questura di Firenze di ricevere la predetta istanza, da trasmettersi per l'esame alla competente Commissione Territoriale.

Le spese di lite vanno interamente compensate, in ragione della novità della questione trattata e della rinuncia al ricorso in sede di legittimità intervenuta nel presente procedimento.

P.Q.M.

- 1)ordina alla Questura di Firenze di ricevere la domanda reiterata di protezione internazionale del ricorrente;
- 2) dichiara compensate le spese di lite;

Firenze, 30 dicembre 2020

Il Giudice

Ada Raffaella Mazzarelli